



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

06/17

DECRETO DIRIGENZIALE N. 613 /DA del 04 DIC. 2023

**Oggetto:** Contenzioso **ALOISIO GIUSEPPE c/ CAS**. Sentenza 1276/2023 della Corte d'Appello di Catani a -Sez. Lavoro per differenze stipendiali e rimborso spese legali

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Catania Sez. Lavoro R.G. 508/2021 tra le parti ALOISIO Giuseppe cod. fisc. LSA GPP60B17C351Q C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 1276/2023 del 27/11/2023, che si allega (ALL.1) e che ha condannato questo Ente al pagamento della somma di € 8.000,00 per differenze stipendiali oltre rivalutazione monetaria, e al rimborso delle spese legali dei vari gradi di giudizio per una spesa di € 22.086,17

**Che** a seguito della soccombenza in primo grado del Sig. Aloisio con condanna alle spese legali, poi riformata in appello, lo stesso ha già versato a questo Ente la somma di € 2.713,92 mediante ritenute sullo stipendio e, pertanto, occorre procedere anche al rimborso della suddetta somma che comporta una spesa complessiva di € 24.800,09 come da prospetto allegato (All.2);

**Che** trattandosi di importi riferiti a integrazioni stipendiali la somma di € 8.000,00 va sottoposta a tassazione previdenziale e fiscale mentre "gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali" come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017.

**Che** la liquidazione effettiva degli emolumenti verrà liquidata al Sig. Aloisio mediante l'elaborazione di apposita busta paga a cura dell'Ufficio Personale sui quali è stata calcolata la maggiore somma tra interessi e Rivalutazione monetaria dal 31/5/2004 (valore medio del periodo riconosciuto) al 31/10/2023 (data del soddisfo) per € 2.254,14 e nella quale verranno inserite anche le spese legali dei vari gradi di giudizio per complessivi € 14.545,95 come disposto dalla Sentenza 1276/2023;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025.

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 1276/2023 della Corte d'Appello di Catani a -Sez. Lavoro Sez. Lavoro, emessa in favore del Sig. ALOSIO Giuseppe che si allega al presente (All. 1) ;
- **Fronteggiare** la spesa di € 10.254,14 per differenze stipendiali e rivalutaz. monetaria sul capitolo n. 11 del Bilancio 2023, denominato "Spese per il trattamento economico del personale in organico", che presenta la relativa disponibilità;

**Impegnare** la spesa di € 14.545,95 per rimborso spese legali sul capitolo n. 131 del Bilancio 2023, denominato "Liti, Arbitraggi e Risarcim. Danni che presenta la relativa disponibilità

- **Prendere Atto** che le superiori somme saranno liquidate al Dipendente Aloisio Giuseppe cod. fisc. LSA GPP60B17C351Q con l'elaborazione di apposito cedolino paga
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale .*

*Dott. Franco Calogero Fazio*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese

Presidente

Dott.ssa Marcella Celesti

Consigliere relatore

Dott.ssa Viviana Urso

Consigliere

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **n. 508/2021 R.G.** promossa

**da**

**ALOISIO GIUSEPPE** (C.F. LSAGPP60B17C351Q), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cimino e dall'avv. Mariafrancesca Calabrini, giusta procura rilasciata su foglio separato

*Ricorrente in riassunzione*

**contro**

**Consorzio Autostrade Siciliane** (P. IVA 01962420830) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Matafù, per procura su foglio separato

*Resistente in riassunzione*

**OGGETTO:** inquadramento e differenze retributive.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come in atti precisate



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 3260/2009 dell'8.7.2009, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui Aloisio Giuseppe – premesso di essere stato assunto in data 10.1.1989 dal Consorzio per l'Autostrada Messina Catania con la qualifica di Agente Tecnico Esattore; di essere poi transitato nei ruoli del Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito Consorzio), di aver superato una selezione concorsuale interna per accedere alla funzione di operatore Punto Blu e di prestare servizio dall'1.1.2003 presso il Punto Blu di Catania occupandosi della stipula di contratti Telepass; che il Consorzio non aveva proceduto alla collocazione di esso ricorrente in uno dei venti posti ancora vuoti in pianta organica di operatore Punto Blu con il relativo riconoscimento del livello economico B/1 nè gli aveva corrisposto le differenze retributive dovute in ragione della mansioni effettivamente svolte - aveva chiesto che venisse accertato il suo diritto all'inquadramento nella qualifica di Operatore Punto Blu livello B/1 a far data dal mese di gennaio 2003, oltre alla condanna del Consorzio alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello C attualmente attribuito e il livello B/1 corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, quantificate nella misura di euro 8.000,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Catania– Sezione Lavoro, con sentenza n. 1261/2015 del 26.11.2015, confermava la sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2478/2021, depositata il 3.2.2021, rigettava il primo motivo del ricorso proposto da Aloisio Giuseppe, mentre accoglieva il secondo e cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.

In particolare, la Suprema Corte, nel rigettare il primo motivo, riteneva che la natura di ente pubblico economico del Consorzio non fosse contestabile, essendo stata affermata da giurisprudenza costante (Cass. n.10823 del 2015, Corte Cost. n. 226 del 2011 e n.192 del 1992). In conseguenza, il rapporto oggetto di controversia faceva capo ad un ente pubblico non economico regionale e andava ricondotto



nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001, in relazione al comma 2 dello stesso articolo, che include fra le amministrazioni pubbliche anche tutti gli enti pubblici nazionali, regionali e locali.

La Suprema Corte accoglieva poi il secondo motivo di ricorso, evidenziando che nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, *"l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori deve essere operato avuto riguardo all'atto di macro- organizzazione, di portata generale, con il quale l'amministrazione ha adattato alla propria struttura i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, individuando i posti della pianta organica, dovendo escludersi che a tale compito possa provvedere il giudice, cui è devoluto il sindacato dei soli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (Cass. n.33401 del 2019; v. pure Cass.28451 del 2018 e n. 18191 del 2016)"*. Riteneva in conseguenza che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la previsione in pianta organica di una determinata posizione organizzativa, come pure l'effettiva adibizione ad essa del ricorrente, peraltro dopo il superamento di una prova selettiva per l'idoneità allo svolgimento delle relative mansioni. Richiamava altresì il principio secondo cui l'impiegato pubblico, cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.908 del 1988, n.57 del 1989, n.236 del 1992, n.296 del 1990), che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere; il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art.52, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass.n.19812



del 2016; Cass.n.18808 del 2013), sicchè il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n.24266 del 2016; Cass n. 38011 del 2018).

Con atto depositato il 30.4.2021 Aloisio Giuseppe ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, il contenimento delle stesse nei limiti del C.C.R.L. dipendenti Regione Sicilia.

La causa è stata posta in decisione in data 26.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'odierno ricorrente in riassunzione insiste nelle domande di inquadramento nel livello B1 e di condanna del Consorzio resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori di fatto espletate.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
3. Osserva il collegio che il giudizio di rinvio è, come noto, un giudizio a struttura chiusa in cui non sono proponibili domande eccezioni o questioni diverse da quelle prese in esame dalla Suprema Corte; in conseguenza la decisione va assunta nei limiti indicati dal provvedimento di rinvio.
4. Nella specie, tenuto conto di quanto statuito nell'ordinanza della Cassazione circa la natura di ente pubblico non economico del consorzio resistente, la domanda di



inquadramento dell'odierno ricorrente nel livello superiore richiesto non può essere accolta.

A ciò osta infatti il divieto previsto dall'art. 52, comma 5, d. lgs, n.165 del 2001 - espressamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - secondo cui: *“Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”*.

5. Va invece accolta la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive, dovendosi applicare il principio, anch'esso richiamato dalla Suprema Corte, secondo cui al lavoratore pubblico che svolge mansioni superiori spetta in ogni caso una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato ai sensi dell'art. 36 Cost.

Nella specie, è incontestato che l'Aloisio, all'esito del superamento di una selezione interna, si è collocato al n. 9 della graduatoria degli idonei per accedere alla funzione di Operatore di Punto Blu, in relazione a cui la pianta organica del consorzio resistente (in atti prodotta) prevede venti posti.

È altresì incontestato che Aloisio svolge le mansioni di Operatore di Punto Blu dal 1° gennaio 2003 presso la sede Punto Blu di Catania.

Atteso che, come sottolineato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, l'impiegato pubblico, in caso di assegnazione a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi consentite dal citato art. 52, secondo comma, d.lgs. n.165 del 2001, ha diritto ai sensi dell'art. 36 Cost. ad una retribuzione proporzionata e sufficiente al lavoro di fatto svolto, spettano all'Aloisio le differenze retributive derivanti dall'aver svolto mansioni di operatore addetto ad un servizio, la cui posizione corrisponde, secondo la pianta organica ed il regolamento interno del Consorzio, al livello B1,



superiore al livello C in cui è stato inquadrato il ricorrente al momento dell'assunzione.

Il Consorzio Autostrade Siciliane va in conseguenza condannato a corrispondere ad Aloisio Giuseppe a tale titolo la somma di euro 8.000,00, pari alle differenze retributive dovute dal gennaio 2003 sino all'introduzione del giudizio di primo (24.11.2005), somma che è stata richiesta nell'originario ricorso introduttivo e che non è stata espressamente contestata dal Consorzio.

Su detta somma spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art.22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

6. Vanno dichiarate inammissibili le eccezioni mosse dal consorzio relativamente al contratto collettivo applicabile, posto che tali eccezioni sono tardive, in quanto proposte per la prima volta nel presente giudizio di rinvio.
7. Le spese di tutti i gradi, liquidate come in dispositivo, in considerazione del criterio della soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico del Consorzio e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa.
8. Va accolta la domanda, avanzata dalla difesa di Aloisio, di restituzione della somma di euro 2.713,92 dalla stessa versata al Consorzio a titolo di spese giudiziali sulla base della sentenza della Corte di appello n.1261 /2015, successivamente cassata dalla Suprema Corte, somma che risulta essere stata corrisposta dal lavoratore al Consorzio a mezzo trattenute mensili sulle buste paga da gennaio 2018 a settembre 2018 (cfr., documentazione in atti).

**P.Q.M.**

La Corte di Appello,  
definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio,  
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 3260/2009  
dell'8.7.2009, che nel resto conferma:



- condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di Aloisio Giuseppe, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 8.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a pagare le spese processuali di tutti i gradi che liquida:

- in euro 2.540,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per il primo grado;  
in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di appello ;  
in euro 1.541,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di cassazione;  
in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il presente giudizio di rinvio.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a restituire ad Aloisio Giuseppe la somma di euro 2.713,92.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 26.10.2023.

Il Consigliere estensore

*Dott.ssa Marcella Celesti*

Il Presidente

*Dott.ssa Elvira Maltese*



**CALCOLO COMPENSI ALOISIO GIUSEPPE - SENTENZA CORTE APPELLO DI CATANIA N. 1276/2023**

DECSRIZIONE VOCI	TOTALE DOVUTO	Tratt. Prev.li e ass.li 10,22%	Imponib. IRPEF	Rit. Fisc. Tass. Sep. 26,15%	IMPORNO NETTO	TOTALE da liquidare
Risarcim. Riconosciuto	€ 8.000,00	€ 818,08	€ 7.181,92	€ 1.878,07	€ 5.303,85	5.303,85
Rivalutaz. Monetaria su 5.303,85 dal 31/5/2004 (valore medio)al 31/10/2023	€ 2.254,14		€ 2.254,14	€ 589,46	€ 1.664,68	1.664,68
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 10.254,14</b>	<b>€ 818,08</b>	<b>€ 9.436,06</b>	<b>€ 2.467,53</b>	<b>€ 6.968,53</b>	<b>€ 6.968,53</b>
emolumenti netti						6.968,53
RIT. Inps+ Irpef						3.285,61
<b>Totale Parziale EMOLUMENTI</b>						<b>10.254,14</b>
Spese legali I grado+ Appelli + Cassaz.	€ 11.832,03					11.832,03
Rimborso quota sp. Legali già versata su Sent. 1261/15	€ 2.713,92					2.713,92
totale PARZIALE spese legali						<b>14.545,95</b>
<b>totale Sentenza</b>	<b>€ 24.800,09</b>					<b>24.800,09</b>